



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 23 DEL 30/12/2015

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI, CON DECORRENZA IMMEDIATA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nell'attuale periodo di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, date le condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi coinvolgendo le pendici montuose e la fauna che le popolano, le zone boschive e gli edifici oltre il perimetro dei centri abitati;

VERIFICATO che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini, degli animali domestici/selvatici, causando pericoli e danni irreversibili;

CONSIDERATO altresì che nel territorio del Comune di Malonno, i rischi di cui sopra sono concreti ed attuali, data altresì la grave siccità del periodo;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*;

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*;

VERIFICATA la necessità di assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e su tutto il territorio comunale il divieto in modo assoluto d'accensione di fuochi, di lanci di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, fino al cambiamento delle condizioni climatiche con copertura nevosa al suolo di almeno 20 cm.
2. all'interno dell'abitato è consentito comunque lo sparo di piccoli petardi il cui raggio d'azione sia inferiore a m. 2,00.

Per le violazioni delle norme di cui sopra, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:
 - Prefettura di Brescia
 - Comando dei Carabinieri - Stazione di Cedegolo;
 - Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Edolo;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Distaccamento di Darfo Boario Terme;
 - Comando Corpo di Polizia Provinciale di Brescia;
 - Comunità Montana di Vallecamonica;
 - Consorzio Minerario e Forestale "Valle dell'Allione";
 - Comando Polizia Locale Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane;
 - Gruppo Volotari Protezione Civile "Le Torri".

IL SINDACO
Gelmi Geom. Stefano



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre n. 1034.